



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca*

Direzione Generale per lo Studente, lo Sviluppo e l'Internazionalizzazione della Formazione Superiore

**Al Rettore  
Al Direttore Generale  
Università ed Istituzioni Universitarie  
LORO SEDI**

Ufficio VI  
Prot. n. 12835  
del 18/05/2016

**Oggetto: PROROGA DOTTORATO-CIRCOLARE INTERPRETATIVA NORMATIVA**

Si allega la nota prot. 12835 riguardante l'oggetto.

Distinti saluti.

**IL DIRIGENTE**  
Dott.ssa Vanda Lanzafame



# Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per la Formazione superiore e la Ricerca  
Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della  
formazione superiore  
Ufficio VI

A tutti i Rettori  
Ai Direttori Amministrativi  
e p.c. Al Presidente del CUN  
Al Presidente dell'ANVUR  
LORO SEDI

## **OGGETTO: Proroga dei corsi di dottorato – Circolare interpretativa sulla normativa applicabile.**

A seguito di alcuni quesiti pervenuti, anche per le vie brevi, sulla possibilità che il Collegio dei docenti disponga, analogamente alla disciplina previgente, una proroga per il periodo massimo di un anno rispetto alla durata legale del Corso di dottorato per esigenze di studio formulate dal dottorando prima della consegna dell'elaborato di tesi, si reputa necessario precisare alcuni aspetti della nuova disciplina in relazione alle novità contenute nel d.M. 8 febbraio 2013, n. 45, che regola attualmente la materia.

Occorre infatti evidenziare che, nella disciplina attualmente in vigore, non risulta riprodotta la lettera dell'art. 6, co. 9, del previgente D.M. 30 aprile 1999, n. 224, a mente del quale *“per comprovati motivi che non consentano la presentazione della tesi nei tempi previsti, il Rettore, su proposta del collegio dei docenti, può ammettere il candidato all'esame finale in deroga ai termini prefissati e, in caso di mancata attivazione del corso, anche in altra sede”*.

La “deroga ai termini previsti” ha rappresentato l'oggetto di un amplissimo potere discrezionale da parte del Collegio dei docenti sia in ordine al *quantum* della proroga complessivamente assentita sia in ordine al numero delle proroghe stesse<sup>1</sup>, benché tale potere fosse fondato su ragioni di studio e ricerca normalmente esposte dal dottorando nella domanda di proroga e mediato dal potere formale di

<sup>1</sup> TAR Campania (Salerno), Sez. I, 28 giugno 2011, n. 1188 (Caso relativo a due proroghe del corso di dottorato); Consiglio di Stato (Parere), Sez. II, 30 maggio 2011, n. 2169 (Caso relativo alla mancata concessione di un secondo anno di proroga per l'ammissione all'esame finale all'esito del tentativo intermedio di dimostrazione di “un sufficiente livello di elaborazione della tesi”).



## *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

accordare la proroga stessa al Rettore (su proposta del Collegio).

Ciò premesso, bisogna evidenziare come il fondamento normativo della fattispecie in esame risieda, attualmente, nell'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 2010 come modificata dall'art. 19, co. 2, della legge 20 dicembre 2010, n. 240, che demanda ad un decreto del Ministro, di natura regolamentare “*l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi e il relativo programma di studi, la durata...*”.

Tale atto è il d.M. 8 febbraio 2013, n. 45, che, all'art. 8 , comma sesto, prevede che: “*La tesi...è valutata da almeno due docenti di elevata qualificazione... I valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate*”.

Non esiste, pertanto, alcun vuoto normativo o di disciplina, posto che il d.M. n. 45/2013 prevede una limitata possibilità di proroga del Corso di dottorato nell'attribuire “**ai valutatori**” la possibilità di disporre **un rinvio** dell'ammissione alla discussione pubblica della tesi **per un periodo non superiore a sei mesi**, laddove vengano ritenute necessarie significative integrazioni o correzioni dell'elaborato di tesi.

La *ratio* del d.M. n. 45/2013 è infatti quella di garantire una durata effettiva ed uniforme del Corso di dottorato, che verrebbe elusa nel caso in cui alla proroga “legale” semestrale prevista dal Decreto dovesse affiancarsi una prassi *contra legem* derogatoria del chiaro disposto normativo incline ad accordare un'ulteriore proroga (annuale?) al dottorando che ne facesse richiesta al Collegio dei docenti e per le medesime esigenze contemplate nel Decreto.

L'art. 6, co. 1, del citato d.M. stabilisce peraltro che i “*corsi di dottorato di ricerca hanno durata non inferiore a tre anni*”, ragion per cui specifiche esigenze di studio e di ricerca di carattere ultratriennale possono trovare una giustificata regolazione nella disciplina dei singoli corsi di dottorato.



*Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

Chiarito quanto sopra si raccomandano gli Atenei in indirizzo ad attenersi scrupolosamente alla normativa, legislativa e regolamentare, applicabile all'ipotesi di proroga dei Corsi di dottorato di ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Maria Letizia Melina